

impegno

informazione

tutela

etica

diritti


trasparenza

uguaglianza

rispetto

garanzie

dignità



il codice etico/
afas rinnova l'impegno

codice etico/

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda Speciale Farmacie del Comune
di Perugia il 12 Ottobre 2011

codice etico/ presentazione

Dopo essersi dotata di un Regolamento Aziendale in data 5/11/1997, poi modificato in data 6/05/2005, quale strumento di disciplina ed autoregolamentazione di tutti gli atti relativi alla gestione, in ottemperanza dello Statuto conferitogli dal Consiglio Comunale del Comune di Perugia in data 5/06/1996, poi modificato in data 9/02/2005 e di un Contratto di Servizio, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 902/1986;

dopo avere adottato, prima azienda del settore in Italia, nel lontano 1996, in ottemperanza alla Legge 11 Luglio 1995 n° 273, la “Carta dei Servizi” ed averla rinnovata ed aggiornata nel 2006, vero e proprio contratto tra la Azienda erogatrice di Servizi ed il Cittadino fruitore, strumento di controllo continuo da parte dell’utente sui servizi offerti e sulla qualità degli stessi e sulla rispondenza agli standard enunciati nonché strumento di dialogo costante e costruttivo;

nel 2011 AFAS, ancora prima nel settore in Italia, per favorire ulteriormente la trasparenza della gestione, ha adottato un “Codice Etico” e “dei valori” assorbente il monitoraggio ed il controllo dei possibili eventi in danno della azienda

e dell’ente proprietario ma anche dei cittadini /utenti e dell’intera collettività, ed i processi a prevenzione di detti rischi.

Con il Codice Etico AFAS esprime con chiarezza e fermezza i propri ideali, la propria cultura, i propri valori e quindi la propria mission istituzionale, posta alla base dei comportamenti dei propri organi aziendali, del management, dei quadri e di tutto il personale, affinché la correttezza, la buona fede, la trasparenza e la professionalità rappresentino un impegno costante da parte di tutti al fine di prevenire ed eliminare ogni sorta di discriminazione, corruzione, mala fede, alla ricerca continua di quel miglioramento del servizio in grado di dare risposte esaurienti al crescente bisogno di salute e benessere per una migliore qualità della vita.

IL DIRETTORE
Egiziano Polenzani

IL PRESIDENTE
Giancarlo Bazzucchi

codice etico/ indice

capitolo uno/ principi generali

Art. 1	L'azienda.	06
Art. 2	Perché un codice etico.	06
Art. 3	L'impegno di AFAS.	07
Art. 4	Principi generali.	07

capitolo due/ canoni di comportamento in generale

Art. 5	Etica verso l'azienda.	08
Art. 6	Etica verso l'ente proprietario.	08
Art. 7	Etica verso il personale.	08
Art. 8	Etica tra il personale.	09
Art. 9	Etica verso le istituzioni, associazioni e comunità locali.	09
Art. 10	Conservazione del patrimonio aziendale.	09

capitolo tre/ canoni di comportamento in particolare

Art. 11	Rapporti con i cittadini/utenti.	10
Art. 12	Rapporti con i fornitori.	10

capitolo quattro/ sviluppo delle risorse umane

Art. 13	Sviluppo del personale.	12
Art. 14	La diffusione degli ideali, dei valori e della cultura aziendale.	12
Art. 15	Sicurezza e salute sul lavoro.	12
Art. 16	Molestie sul lavoro.	13

capitolo cinque/ il garante del codice etico

Art. 17	Il garante del codice etico.	14
Art. 18	Ruolo del garante del codice etico.	14
Art. 19	Compiti del garante.	14

capitolo sei/ l'applicazione del codice etico

Art. 20	L'applicazione del codice etico.	15
Art. 21	Il sistema di applicazione e controllo interno.	15
Art. 22	La diffusione del codice etico.	15
Art. 23	L'adeguamento del codice etico.	16

capitolo sette/ tutela e garanzia

Art. 24	Conflitti d'interesse.	17
Art. 25	Protezione del segreto aziendale.	17
Art. 26	Tutela della <i>privacy</i> .	17
Art. 27	Le garanzie a favore dei destinatari del codice.	18

capitolo otto/ obblighi contrattuali ed approvazione

Art. 28	Valore contrattuale del codice etico.	19
Art. 29	Approvazione del codice.	19

capitolo uno/ principi generali

ART. 1 - L'AZIENDA

_ 1. AFAS si connota come azienda speciale ai sensi dell'art. 114, D.Lgs. 267/2000 (TUEL), quale ente pubblico economico partecipato unicamente dal Comune di Perugia, ed opera nel settore farmaceutico pubblico al dettaglio.

_ 2. AFAS è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale.

_ 3. AFAS dispone di proprio statuto, regolamenti, contratto di servizio, carta dei servizi. Il codice etico fa parte integrante del regolamento aziendale.

_ 4. L'assemblea dei soci è sostituita dal Consiglio comunale. Gli altri organi aziendali sono il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, il Direttore, il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 2 - PERCHÉ UN CODICE ETICO

_ 1. Credibilità e reputazione rappresentano due dei principali fattori intangibili di un'azienda, capaci – di per sé – di creare tanti altri valori tangibili quali il proprio posizionamento nelle menti dei propri cittadini/utenti (e quindi nel

proprio territorio), il relativo livello di fidelizzazione, la qualità percepita da tali cittadini/utenti, la propria affidabilità e riconoscibilità.

_ 2. È pertanto essenziale esprimere con chiarezza e fermezza i propri ideali, la propria cultura, i propri valori e quindi, la propria mission istituzionale, posta alla base dei comportamenti dei propri organi aziendali, del management, dei quadri e delle persone che lavorano con l'azienda, verso il Comune di Perugia e gli altri Comuni oggetto di gestione “per conto”, verso l'ASL, verso i cittadini/utenti, verso i fornitori, verso gli istituti di credito, e verso l'intera collettività, per la fiducia da essa riposta nell'attività dell'AFAS. Questi valori costruiti nel corso della storia dell'AFAS (a partire dal lontano 1973), trovano la loro sintesi nel presente codice etico.

_ 3. L'applicazione di questo codice etico fa parte integrante di tutti noi che lavoriamo in AFAS e rappresenta la migliore garanzia per il futuro dell'Azienda e di ognuno di noi.

_ 4. Chiunque potrà rivolgersi al garante del codice etico per segnalare

miglioramenti al codice stesso o comportamenti contrari al codice.

_ 5. Ogni portatore d'interessi specifici o diffusi, interni o esterni, potrà pertanto meglio capire attraverso il codice etico il modo di essere di AFAS.

ART. 3 - L'IMPEGNO DI AFAS

_ 1. AFAS si impegna alla diffusione e miglioramento permanente del presente codice etico, cosciente che il costante miglioramento della propria economicità, efficacia, efficienza e reputazione possono contribuire a migliorare il contesto sociale di riferimento.

_ 2. AFAS vigila con attenzione sulla diffusione e sull'applicazione del codice etico, nella profonda convinzione che esso possa prevenire, controllare e rimuovere comportamenti individuali contrari al codice stesso, intervenendo con decisione su ogni comportamento deviante.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI

_ 1. Una organizzazione aziendale è forte tanto quanto il suo anello più debole. Con tale convinzione AFAS promuove l'integrità etica del proprio personale, a qualunque livello gerarchico esso si collochi, affinché la correttezza, la buona fede, la trasparenza e la professionalità rappresentino un impegno costante da parte di tutto il personale.

_ 2. Sono adottati comportamenti tali da prevenire ed eliminare ogni sorta di discriminazione, corruzione, mala fede, e quindi tali da salvaguardare la dignità dell'azienda, della salute e della sicurezza sul lavoro.

_ 3. Tutto il personale di AFAS, senza distinzioni, conforma il proprio comportamento ai principi etici contenuti nel presente codice. L'interesse di AFAS coincide con i principi ed i contenuti del codice etico.

capitolo due/ canoni di comportamento in generale

ART. 5 - ETICA VERSO L'AZIENDA

_ 1. Tutto il personale di AFAS adotta modelli di comportamento etico nello svolgimento della propria attività lavorativa, ispirandosi ai principi di buona fede contrattuale, lealtà, correttezza e trasparenza. La legittimità di ogni comportamento adottato dovrà essere – sotto il profilo formale e sostanziale – tale da tutelare e permanentemente migliorare la credibilità, la reputazione e l'affidabilità e l'immagine di AFAS. La corruzione, l'illecito arricchimento, la collusione, sono, senza eccezione, proibiti. È proibita l'accettazione di denaro o omaggi di qualunque natura e consistenza se essi non possono configurarsi come meri atti di cortesia commerciale, tali da non influenzare il comportamento del ricevente: in caso contrario è fatto obbligo di segnalare il fatto al proprio superiore gerarchico e/o al garante.

ART. 6 - ETICA VERSO L'ENTE PROPRIETARIO

_ 1. L'ente proprietario del capitale di dotazione è il Comune di Perugia, nei cui confronti gli organi aziendali, il management, i quadri ed il personale sono impegnati

a valorizzarne e tutelarne il patrimonio investito. La reputazione di AFAS contribuisce a rafforzare il consenso verso le scelte operate dall'ente proprietario.

_ 2. AFAS adotta le linee guida ricevute dall'ente proprietario attraverso gli atti di cui al precedente articolo 1, comma 3, oltre che sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, dei propri strumenti programmatici di breve e di medio periodo, del proprio bilancio consuntivo e connesso verbale del Collegio dei revisori dei conti.

_ 3. In tal senso AFAS contribuisce a porre nella condizione l'ente proprietario affinché operi scelte consapevoli a favore della collettività da esso rappresentata in via esponenziale, attraverso AFAS stessa.

ART. 7 - ETICA VERSO IL PERSONALE

_ 1. AFAS rispetta la legislazione vigente in materia di diritti dei lavoratori, in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di ambiente, ispirando i propri comportamenti al coinvolgimento, alla formazione, all'informazione, alla partecipazione ed al sistema premiale al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

_ 2. AFAS adotta un proprio modello retributivo di 2° livello (o aziendale) ad integrazione degli *standards* già previsti nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

ART. 8 - ETICA TRA IL PERSONALE

_ 1. AFAS promuove e sviluppa comportamenti tra il proprio personale tali da favorire il senso di identificazione nell'azienda stessa, cosciente che la propria attività – quale presidio locale del SSN – è sviluppata con professionalità da ritenersi adeguata solamente se tale impegno è (nel concreto) condiviso ed applicato da parte di tutto il proprio personale.

ART. 9 - ETICA VERSO LE ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ LOCALI

_ 1. AFAS promuove l'informazione, il dialogo, la collaborazione e la massima trasparenza verso le istituzioni, le associazioni e la comunità locale in cui opera.

_ 2. AFAS promuove iniziative conformi ai propri obblighi statutari a favore delle comunità di riferimento.

_ 3. AFAS opera attivamente con le Istituzioni e associazioni a vario titolo coinvolte nella tutela della salute dei cittadini.

_ 4. È fatto divieto di rendere dichiarazioni mendaci alle istituzioni, associazioni e comunità locali.

_ 5. AFAS favorisce, in coerenza con la propria mission istituzionale, la qualità della vita delle comunità di riferimento (tenendo qui anche conto degli elevati flussi turistici) adottando corrette pratiche commerciali.

ART. 10 - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE

_ 1. AFAS promuove iniziative finalizzate alla tutela, difesa e conservazione del proprio patrimonio.

_ 2. Tutto il personale è tenuto a prevenire ogni possibile danno al patrimonio, in una ottica di valorizzazione del medesimo. In tal senso dovrà sussistere:

- a) la rispondenza dei valori fiscali e di consistenza cassa/computer alla chiusura serale;
- b) il controllo fisico delle giacenze, anche per forma farmaceutica, con cadenza trimestrale e relativa consistenza inventariale conforme alle linee guida aziendali;
- c) la variazione manuale delle giacenze annotata in base al contatore modifiche e giustificata da parte del Direttore della sede che è consegnatario di tutto ciò che è in dotazione all'interno della farmacia;
- d) il report semestrale delle differenze inventariali con breve relazione.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Tutte le operazioni svolte devono essere registrate adeguatamente, deve essere possibile verificare il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione ci deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

capitolo tre/ canoni di comportamento in particolare

ART. 11 - RAPPORTI CON I CITTADINI/ UTENTI

_ 1. AFAS sviluppa la propria offerta di prodotti e di servizi nel rispetto di tutte le norme poste a tutela degli interessi dei consumatori e della leale concorrenza.

_ 2. Il successo di AFAS è rappresentato dal grado di soddisfazione dei propri cittadini/utenti monitorato periodicamente attraverso indagini di customer satisfaction.

_ 3. AFAS si impegna a garantire la massima informazione scientifica sui prodotti offerti, privilegiando il migliore risultato per il cliente a fronte della minore spesa sostenuta dallo stesso per l'acquisto dei propri prodotti o dei propri servizi offerti in farmacia (o fuori dalla farmacia) ai sensi di legge.

_ 4. AFAS pone a disposizione dei propri cittadini/utenti informazioni adeguate (anche in multilingue), per favorire un acquisto consapevole dei propri prodotti e l'accesso ai servizi.

In tal senso è fatto obbligo al personale di AFAS:

a) di osservare il massimo

della deontologia professionale nei rapporti con il cliente;

b) di sviluppare adeguati processi empatici per comprendere i bisogni reali dei propri cittadini/utenti;

c) nel favorire il cliente nel rapporto qualità prezzo;

d) di attenersi a verità nelle informazioni commerciali;

e) di fornire risposte cortesi e rapide ai ragionevoli bisogni della propria clientela;

f) di rispettare gli impegni assunti con la Carta dei Servizi.

ART. 12 - RAPPORTI CON I FORNITORI

_ 1. AFAS ricerca nei propri fornitori coloro che risultano capaci di condividere gli ideali ed i valori espressi nel presente codice etico, nel rispetto delle procedure di legge.

_ 2. Il personale AFAS nei rapporti con i fornitori di beni durevoli, di prodotti e servizi, rispetta le disposizioni di legge e regolamentari, adottando criteri e comportamenti trasparenti e oggettivi, ispirati esclusivamente all'interesse

dell'AFAS stessa.

_ 3. Nei contratti i fornitori dichiareranno di conoscere e avere compreso il presente codice etico e si obbligheranno al suo rispetto. A tal fine, nei contratti di fornitura e/o di collaborazione, verranno inserite clausole risolutive espresse con esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del presente codice etico.

_ 4. Il compenso riconosciuto ai fornitori da parte di AFAS sarà unicamente quello dovuto per contratto.

_ 5. Il personale AFAS segnalerà al proprio superiore gerarchico e/o al garante del codice etico, le possibili violazioni del medesimo.

_ 6. Tutto il personale AFAS è cosciente che il livello di redditività aziendale (alla luce della propria tipizzazione) è in gran parte dipendente dalla economicità delle fonti di approvvigionamento dei medicinali e dalla produttività del personale.

capitolo quattro/ sviluppo delle risorse umane

ART. 13 - SVILUPPO DEL PERSONALE

_1. Il successo di AFAS è legato alla qualità professionale del proprio personale. In tal senso AFAS seleziona, addestra, forma ed informa permanentemente il proprio personale per porlo nella condizione di fornire il meglio delle proprie competenze ed il miglior servizio al pubblico.

_2. Le condizioni di lavoro favoriscono il rispetto delle persone, della loro dignità, senza alcuna distinzione di razza, sesso ed età, convinzioni religiose, culturali, filosofiche, politiche e di orientamento sessuale.

_3. Lo sviluppo del personale offre pari opportunità di crescita, in relazione all'impegno e al merito.

_4. Un comportamento illecito da parte di una persona assunta dall'AFAS danneggia, in primis, i propri colleghi, oltre che l'azienda, l'ente proprietario ed i cittadini/utenti che con fiducia si sono rivolti all'AFAS.

_5. AFAS crea un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche ed orientamenti personali non possono dare luogo a discriminazioni o alterazioni del clima aziendale.

ART. 14 - LA DIFFUSIONE DEGLI IDEALI, DEI VALORI E DELLA CULTURA AZIENDALE

_1. AFAS diffonde le iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza all'interno delle proprie strutture operative, per porre in luce gli ideali, i valori e la cultura alla base dei propri obiettivi aziendali. Il tutto in coerenza con la catena della diffusione di detti obiettivi, a partire dagli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale, dalla loro traduzione in strategie da parte del Consiglio di amministrazione e quindi dalla trasformazione di tali strategie in azioni da parte della Direzione aziendale, avvalendosi di tutto il personale, sotto il controllo del collegio dei revisori dei conti.

ART. 15 - SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

_1. AFAS adotta ogni attività capace di prevenire i rischi all'ambiente e sulla sicurezza e salute sul lavoro, in stretta aderenza al vigente ordinamento.

_2. Tutto il personale AFAS è tenuto ad adottare comportamenti rispettosi

dell'ambiente, della sicurezza e salute sul lavoro.

ART. 16 - MOLESTIE SUL LAVORO

_1. È vietato compiere molestie, abusi o violenze sul lavoro, nonché subordinare la premialità del personale attraverso la richiesta di favori o relazioni interpersonali.

_2. È altresì vietato alludere a menomazioni psico-fisiche, ovvero a diversità culturali, religiose o di orientamento sessuale.

capitolo cinque/ il garante del codice etico

ART. 17 - IL GARANTE DEL CODICE ETICO

_ 1. Ricopre il ruolo di garante del codice etico il Presidente *pro-tempore* dell'Azienda o persona da lui delegata all'interno del Consiglio di amministrazione.

ART. 18 - RUOLO DEL GARANTE DEL CODICE ETICO

_ 1. Il garante del codice etico assicura un adeguato sistema di controllo interno su propria iniziativa o su richiesta del personale o dei vari soggetti esterni a vario titolo in contatto con AFAS.

_ 2. Obiettivo del garante è quello di assicurare il rispetto del presente codice etico.

_ 3. Tutto il personale è tenuto a collaborare con il garante al fine di consentire la corretta applicazione del codice etico. Sono proibite, senza eccezione, pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione ai comportamenti illeciti e/o frodi di prodotti, beni e denaro.

ART. 19 - COMPITI DEL GARANTE

_ 1. Al garante è assegnato il compito di assicurare, attraverso la vigilanza ed il controllo, la corretta ed integrale applicazione del codice.

_ 2. Il garante:

- a) promuove il codice etico;
- b) esamina le notizie di eventuali violazioni;
- c) interviene per prevenire e rimuovere le violazioni al codice etico;
- d) informa gli organi aziendali esecutivi e di controllo sulla propria attività, immediatamente coinvolgendoli per i casi di violazione più gravi.

_ 3. Valgono le altre attribuzioni e compiti riferite al garante già indicate in altre parti del presente codice.

capitolo sei/ l'applicazione del codice etico

ART. 20 - L'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

_ 1. AFAS applica il proprio codice etico in tutte le sue sedi periferiche (le farmacie) e centrali (gli uffici amministrativi).

_ 2. Compete in primo luogo al Presidente ed ai Consiglieri di amministrazione ed al Direttore Generale dare diffusione e fare applicare il codice etico da parte di tutto il personale dell'azienda e da parte di tutti i fornitori di beni, prodotti e servizi.

_ 3. Sussiste la piena convinzione che la concreta applicazione del codice consente di aumentare il livello di fiducia e di consenso da parte di tutti coloro che, per diversi motivi, sono a contatto con AFAS.

_ 4. L'esempio fornito in tal senso con il comportamento da parte del management, costituisce un veicolo di emulazione per la concreta applicazione del codice a livello sia interno sia esterno.

_ 5. Per la piena e condivisa applicazione del codice ogni persona appartenente all'organizzazione AFAS potrà direttamente rivolgersi al garante.

ART. 21 - IL SISTEMA DI APPLICAZIONE E CONTROLLO INTERNO

_ 1. Tutto il personale AFAS collabora al sistema di controllo interno del presente codice, contribuendo alla sua applicazione.

_ 2. Il sistema di applicazione e controllo del presente codice trova diffusione (a partire dal *management*) a prescindere dal ruolo, dall'ubicazione e dal livello gerarchico, rappresentando il presente codice un valore condiviso e consapevole.

ART. 22 - LA DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

_ 1. A tutto il personale AFAS ed a tutti i fornitori di beni, prodotti e servizi è richiesta la conoscenza del codice etico; in tal senso una copia del codice sarà consegnata a tutto il personale e a terzi ogni qualvolta entrino in contatto con AFAS.

_ 2. È fatto obbligo a ciascun soggetto legato da rapporto contrattuale di lavoro con AFAS:

- a) di astenersi (e fare astenere) da comportamenti contrari ai principi,

ai comportamenti ed alle procedure indicate nel presente codice;

b) secondo il livello gerarchico, di sensibilizzare i propri collaboratori verso la concreta applicazione del codice;

c) di chiedere ai terzi con i quali entra in contatto per rapporti di lavoro (fornitori, istituti di credito, compagnie assicurative, professionisti, ecc.) la conferma che conoscono il presente codice etico;

d) di segnalare tempestivamente al proprio superiore gerarchico e/o al garante ogni violazione del codice;

e) di collaborare con il garante alla verifica di specifiche violazioni del codice;

f) di adottare misure correttive immediate.

ART. 23 - L' ADEGUAMENTO DEL CODICE ETICO

_ 1. L'ente proprietario (attraverso i propri organi istituzionali), gli organi aziendali, il Direttore, il management, il garante e tutto il personale collaborano, con spirito propositivo e costruttivo, al miglioramento del codice.

_ 2. La diffusione del codice è la più ampia possibile rispetto ai vari protagonisti che, a diverso titolo, entrano a contatto con AFAS.

_ 3. Il presente codice potrà essere modificato con le medesime procedure previste per la sua approvazione.

_ 4. Il codice etico (e le correlate revisioni) assume efficacia dal giorno successivo a quello di approvazione da parte

del Consiglio di amministrazione.

_ 5. Il Consiglio di amministrazione illustrerà nella propria relazione sulla gestione, la concreta diffusione ed applicazione del codice.

capitolo sette/ tutela e garanzia

ART. 24 - CONFLITTI D'INTERESSE

_ 1. È fatto divieto a tutto il personale AFAS di trarre profitto da situazione di conflitto d'interesse individuale in contrasto con l'interesse aziendale.

_ 2. Ogni situazione che può generare conflitto d'interesse deve essere segnalata al proprio superiore gerarchico e/o al garante, astenendosi dal compiere operazioni confliggenti.

ART. 25 - PROTEZIONE DEL SEGRETO AZIENDALE

_ 1. Per segreto aziendale si devono intendere quelle informazioni riservate o conoscenze interne all'AFAS che se diffuse all'esterno potrebbero generare un danno agli interessi aziendali.

_ 2. Fermo restando gli obblighi d'informazioni richiesti dalla normativa vigente, è fatto divieto a tutto il personale di trasferire all'esterno tutte quelle informazioni possedute in base alla propria posizione lavorativa o elaborate durante il rapporto di lavoro con AFAS, senza l'espressa autorizzazione del proprio

superiore gerarchico e/o del garante.

ART. 26 - TUTELA DELLA PRIVACY

_ 1. AFAS assicura il rispetto della privacy con riferimento agli aspetti sanitari dei propri cittadini/utenti, nonché con riferimento alla protezione dei dati in suo possesso del proprio personale.

_ 2. Il trattamento dei dati all'interno della propria struttura avviene in modo lecito secondo correttezza, e sono raccolti e registrati solo per i fini strettamente necessari e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario agli scopi della raccolta.

_ 3. AFAS adotta sistemi di sicurezza per l'accesso alle proprie banche dati nelle quali sono raccolte e custodite le informazioni personali, evitando rischi da distruzione o perdite di dette informazioni, ovvero l'accesso non autorizzato da parte di chi intendesse prenderne conoscenza senza averne titolo.

**ART. 27 - LE GARANZIE A FAVORE
DEI DESTINATARI DEL CODICE**

_ 1. AFAS garantisce che nessuno potrà subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del codice o delle procedure di riferimento, al proprio superiore e/o al garante.

_ 2. AFAS ritiene che il proprio codice etico, alla stregua dello statuto, del regolamento, del contratto di servizio e della Carta dei Servizi, rappresenti uno strumento di organizzazione gestionale e controllo di pari dignità, e come tale esso non può essere derogato da chicchessia.

capitolo otto/ obblighi contrattuali ed approvazione

**ART. 28 - VALORE CONTRATTUALE
DEL CODICE ETICO**

_ 1. La violazione dei principi e dei contenuti del codice etico costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla sua violazione.

_ 2. L'osservanza del codice deve considerarsi, a tutti gli effetti, parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutto il personale AFAS, ai sensi della legge applicabile.

ART. 29 - APPROVAZIONE DEL CODICE

1. Il presente codice etico è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 22 del 12 ottobre 2011.

**Azienda Speciali Farmacie
del Comune di Perugia**
Via Fabio Filzi 16i
06128 Perugia

Tel. 075 5058508
Fax 075 5005982
email: afas@afas.it
PEC: afas@pec.it

Pubblicazione a cura di:
**Azienda Speciale Farmacie
del Comune di Perugia**

Progetto grafico a cura di:
bcpt associati perugia

Revisione 01
Perugia, Novembre 2011



LA FARMACIA
DEI SERVIZI
www.afas.it

Azienda Speciale
Farmacie del Comune
di Perugia

WWW.AFAS.IT